

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001348 05.12.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

**RICORSO EX ART. 1 c. 48 I. 92/2012 AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO – SEZ. LAVORO PROMOSSO DA B.G. CONTRO L'ASST VALLE
OLONA - PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visto il ricorso ex art. 1 c. 48 Legge 92/2012 avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro, R.G. n. 1462/2017, notificato al protocollo n. 50109 del 03/11/2017, promosso da B. G. contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- dichiarare la nullità/annullabilità del licenziamento comminato alla ricorrente con delibera n. 334 del 22/03/2017;
- ordinare all'ASST della Valle Olona, in persona del Direttore Generale p.t., di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente;
- condannare l'ASST Valle Olona al risarcimento del danno patito per il licenziamento illegittimo;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Carlo Cavalieri con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta n. 18, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Cavalieri con nota prot. n. 51869 del 14/11/2017, con la quale il legale evidenzia che la quantificazione dell'importo indicato – pari ad € 2.389,00 oltre spese generali, cpa ed Iva – è inferiore ai minimi tariffari di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore indeterminabile della controversia;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.A. Affari Generali e Legali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 28.11.2017, registrata al progressivo n. 1433 ed acquisita agli atti;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Carlo Cavalieri con studio in Busto Arsizio, Viale Duca D'Aosta n. 18, quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 1 c. 48 Legge 92/2012 avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro, numero 1462/2017, promosso da B.G. contro l'ASST della Valle Olona;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Carlo Cavalieri del foro di Busto Arsizio, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Carlo Cavalieri, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti € 3.334,28 al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio – anno 2017 (sottobudget 2017001459);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusni)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



Allegato alla deliberazione n. 1348 del 05 DIC 2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Carlo Cavalieri, nato a Busto Arsizio (VA) il 23/11/1960 (codice fiscale CVLCLS60S23B300V) di seguito "l'Avvocato", con studio in Busto Arsizio (VA), Viale Duca D'Aosta n. 18

premesso che

è stato promosso nei confronti dell'ASST Valle Olona Ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio dalla sig.ra B.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis del Foro di Campobasso, per sentire dichiarare la nullità/annullabilità del licenziamento comminato alla ricorrente con delibera n. 334 del 22/03/2017, ordinare all'ASST della Valle Olona di reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente e per condannare la stessa al risarcimento del danno patito per il licenziamento illegittimo;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Carlo Cavalieri

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Carlo Cavalieri

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Brazzoli

Busto Arsizio, li 14 novembre 2017

Spett.le
ASST DELLA VALLE OLONA

Ogg: **ASST DELLA VALLE OLONA / BIANCULLI**
Tribunale di Busto Arsizio udienza 6/12/2017 rg 1462/17

Con riferimento al ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/2012 proposto dalla sig.ra Bianculli preciso che in caso di conferimento dell'incarico per ciascuna fase (1° fase ed eventuale opposizione) chiederò i seguenti compensi a titolo di onorari.

(valore della causa indeterminabile)


Fase di studio	€	845,00
Fase introduttiva del giudizio	€	405,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€	567,00
Fase decisionale	€	<u>572,00</u>
Totale	€	2.389,00
Rimborso spese generali del 10%	€	<u>238,90</u>
Totale	€	2.627,90

Il tutto oltre al contributo previdenziale del 4% e all'IVA.

In caso di esito positivo e di liquidazione delle spese da parte del Giudice in misura superiore verranno richieste le spese liquidate dal Giudice.

Cordiali saluti

Avv. Carlo Cavaliere



1348 05 DIC 2017
allegato alla deliberazione N. _____ del _____